|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Documento di consultazione n. 2/2022**  **MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE** | | |
| **Legenda**  **Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**  **Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**  **Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.**  **Riguardo agli schemi di bilancio e alle relative istruzioni i singoli soggetti dovranno utilizzare, rispettivamente, la Parte A e la Parte B di seguito riportate. Le Parti A e B andranno compilate distintamente per ciascuno degli schemi di bilancio cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa). Nelle colonne “Voce” e “Tabella” andranno inserite, rispettivamente, la voce e/o la tabella cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.**  **Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.** | | | |
| **Commentatore** | | | Ordine degli Attuari |
| **Osservazioni generali** | | | Dall’analisi delle modifiche al regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 e allegati, proposte nella presente consultazione, l’Ordine degli Attuari riporta le seguenti osservazioni generali e di dettaglio.  Abbiamo compreso il limite giuridico, derivante della normativa primaria, su cui si fonda la presente modifica, che circoscrive l’intervento di codesta Autorità alla sola revisione e rideterminazione degli schemi di bilancio. Siamo però consapevoli che, stante la profonda innovazione introdotta dai principi IFRS17 e IFRS9 nella valutazione delle poste contabili relative ai contratti assicurativi e di investimento riconducibili all’attività assicurativa, sia necessario che le Imprese implementino un adeguato livello di *governance* del processo di *reporting* così profondamente innovato. Premesso quanto sopra si suggerisce   * pur garantendo un adeguato livello di autonomia organizzativa delle Imprese, di richiedere alle stesse l’implementazione di un presidio proporzionato delle diverse fasi che compongono il processo di *reporting*, garantendo la *fit & properness* degli attori coinvolti nei principali perimetri di intervento (quello attuariale e quello contabile); * appare necessario che calcolo e validazione siano soggetti al cosiddetto *four eyes principle*; * appare altresì opportuno che nella funzione di riporto al CdA, quale che sia l’area di sua collocazione (CFO-CRO), sia prevista la presenza di competenze non solo contabili ma anche attuariali al fine di garantire un’efficace e consapevole rappresentazione delle tematiche valutative e delle scelte adottate nelle numerose aree di *judgement* previste dai principi che hanno determinato l’intera posizione dell’Impresa (situazione patrimoniale e risultato di esercizio)   In tal senso, in ambito europeo ed internazionale, gli organismi attuariali sono andati oltre, proponendo l’introduzione di una figura specifica indipendente (il c.d. *Reporting Actuary*) per garantire la robustezza e l’efficacia del processo valutativo e di *reporting* finanziario.  In ambito locale, considerata la struttura della normativa proposta, si suggerisce di valutare l’introduzione di un *sign-off* attuariale per il perimetro di valutazione del *fulfilment cashflow* e del *CSM* sia *at inception* che nella sua evoluzione temporale.  Si ritiene necessario che la struttura dei presidi proposta, come ulteriormente rinforzata con lo schema riportato nelle presenti osservazioni di carattere generale, venga estesa a tutte le imprese tenute all’applicazione dei principi IFRS 17 e IFRS 9 anche ai fini del bilancio consolidato della capogruppo o, comunque, quantomeno con riferimento alla capogruppo stessa che è direttamente responsabile della relativa redazione.  Passando a tematiche più di dettaglio l’Ordine degli Attuari riporta le seguenti osservazioni.  Nel testo in consultazione, si cita frequentemente la “base di aggregazione 5” cioè quella che comprende i contratti di investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali – segmento vita e “base di aggregazione 1” quella che comprende contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. – segmento vita. Si chiede di chiarire se sia possibile utilizzare la base di aggregazione 1 per tutti i contratti rivalutabili ed ibridi con componenti *unit linked* e rivalutabile, se questi abbiano (come unica condizione necessaria) le caratteristiche e proprietà per essere soggette al modello VFA. |
|  | | | |
| **Articolo** | | **Comma** | **Osservazioni e proposte** |
| 11-bis | | 3 | L’IFRS17 non prevede più la presenza di un test di congruità delle riserve tecniche, ossia il *Liability Adequacy Test* (LAT), né con riferimento alle riserve tecniche vita né alla riserva premi dei rami danni, in quanto è una previsione dell’IFRS4. Essa trovava fondamento nell’utilizzo temporaneo dei criteri di valutazione *Local GAAP* per le riserve tecniche lorde ai fini del bilancio IAS/IFRS, previsione non più ripresa dall’IFRS17.  Pertanto, la seguente frase, a nostro parere dovrebbe essere cancellata:  “La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui all’IFRS17, integrando …”  Si suggerisce di sostituirla con una più generale ed ampia previsione di una relazione a carico della Funzione Attuariale, sia nel ramo vita che nei rami danni, secondo uno schema coerente con la relazione della Funzione Attuariale sulla Solvibilità II, ove, fra le altre cose, si dovrebbe chiedere di spiegare e riconciliare le differenze fra le riserve iscritte nel bilancio IFRS17 e le riserve della Solvibilità II, come   * *risk adjustment* e l’equivalente *risk margin* della solvibilità II * impatto derivante dalle ipotesi economiche * impatto derivante dalle ipotesi non economiche (incluso l’impatto eventuali limiti contrattuali)   Si fa notare inoltre che, su quanto sopra, andrebbe indirizzato il tema del differente perimetro valutativo tra IFRS 17 e Solvibilità II, ad esempio:   1. contratti di investimento misurati sotto IFRS 9 (dunque inclusi nel perimetro Solvibilità II ma non in quello IFRS 17), 2. contratti assicurativi misurati sotto IFRS 17 al di fuori del perimetro della Solvibilità II in quanto valutati secondo regolamentazione IORP (contratti di natura pensionistica)   In questi riguardi, suggeriremmo le due seguenti alternative, in ordine di preferibilità:   1. l’introduzione in riconciliazione di un movimento riconducibile al differente perimetro valutativo (ossia si partirebbe dalla totalità del business misurato in regime di Solvibilità II per arrivare alla totalità del business misurato in IFRS17, oppure 2. escludere i portafogli che non sono nel perimetro di entrambi i regimi (ne consegue che, ad esempio, le porzioni di portafoglio di cui al punto b) precedente, non sarebbero oggetto della riconciliazione in oggetto). |
| Allegato 4, art. 1 | | 1.2 | Nella tabella, tutte le volte che si fa riferimento al metodo di transizione del *fair value*, si chiede il totale dei flussi finanziari di adempimento (*fulfilment cash flows*) senza distinguerne le due componenti (present value future cashflows e risk adjustment). Dal momento che è necessario il calcolo separato dell’aggiustamento per i rischi non finanziari (risk adjustment) e del valore attuale dei flussi finanziari futuri alla data di transizione, si suggerisce di chiedere tale informazione nella tabella.  Le voci interessate sono le seguenti: LRC(GMM), LIC(GMM), ARC(GMM), AIC(GMM), LRC(VFA), LIC(VFA), LIC(PAA), AIC(PAA) |
| Allegato 4, art. 11 | | 2 | Con riferimento alla colonna dedicata alla Solvibilità II, in tema di perimetro, si faccia riferimento ai commenti già riportati al punto Art.11-bis comma 3 |
| Allegato 4, art. 11 | | 2 | Relativamente alla Solvibilità II, nelle cessioni in riassicurazione, non c’è margine di rischio in quanto questa voce di riserva è imputata interamente nel lavoro diretto (o indiretto) dove è calcolata al netto della mitigazione della riassicurazione passiva. Si suggerisce dunque di chiarire se (1) lasciare vuote oppure, in alternativa (2) richiederne una stima, in tal caso aggiungendo tale stima al margine di rischio del lavoro diretto che sarebbe quindi esposto al lordo del ceduto. |
| Allegato 4, art. 11 | | 2 | Si chiede di chiarire se nella voce “contratti assicurativi emessi” – del ramo vita prodotti VFA (altri prodotti) sia il luogo adatto dove riportare le riserve dei prodotti ibridi ove non ne siano state scorporate le componenti. |
| Allegato 4 | |  | È assente un paragrafo che – in analogia a quanto chiesto nel paragrafo 9 sui prodotti di investimento soggetti a IFRS9 – chieda, con riferimento alle riserve soggette a IFRS17 - di fornire la motivazione dell’allocazione al portafoglio le cui variazioni finanziarie sono rilevate a conto economico piuttosto che alla redditività complessiva. |

**Parte A – Schemi di bilancio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osservazioni generali** | |  |
|  | | |
| **Voce** | **Tabella** | **Osservazioni e proposte** |
| Allegato 2 | Conto Economico complessivo | Non è chiaro dove collocare i ricavi o costi di natura finanziaria relativi a cessioni in riassicurazione con effetti nella redditività complessiva anziché a conto economico (in tal caso imputati nella voce 3.7). |
| Allegato 2 | Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell’esercizio (pagine 55 e 56) | Poiché la ripartizione minima prevista dal principio contabile è di tre gruppi, si chiede di chiarire dove collocare i “contratti non onerosi ma che possono diventare onerosi in condizioni di stress” fra le due sole alternative previste dalla tabella, ossia se fra i contratti onerosi o se fra i contratti non onerosi. |

**Parte B – Istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osservazioni generali** | |  |
|  | | |
| **Voce** | **Tabella** | **Osservazioni e proposte** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |